

# **Utilizzo per il periodo 01/09/2020 - 31/08/2022 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria Università Popolare Trentina - scuola delle professioni per il terziario, ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione.**

## **Determinazione n. 96 del 28/08/2020**

**Utilizzo per il periodo 01/09/2020 - 31/08/2022 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria Università Popolare Trentina - scuola delle professioni per il terziario, ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione.**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 96 DI DATA 28 Agosto 2020

SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA

OGGETTO:

Utilizzo per il periodo 01/09/2020 - 31/08/2022 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria Università Popolare Trentina - scuola delle professioni per il terziario, ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione.

RIFERIMENTO : 2020-S116-00162

Pag 1 di 6

Num. prog. 1 di 14

IL DIRIGENTE

- visto l'articolo 84 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" che detta "disposizioni in materia di organizzazione e rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali" ed in particolare il comma 4 che rinvia a provvedimenti della Giunta provinciale la disciplina per "l'utilizzazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola" (lettera a) e la disciplina per l'utilizzazione "presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative" (lettera e);  
- vista la deliberazione n. 1396 del 12 giugno 2009 con la quale la Giunta provinciale ha disciplinato l'applicazione dell'articolo 84, comma 4, lettera a) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 con riferimento all'utilizzazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e

formative, presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola;

- vista la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 del 5 agosto 2010 e s.m. che ha integrato la predetta disciplina, prevedendo l'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia anche di personale qualificato (docente ed amministrativo) messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare compiti istituzionali caratterizzati da profili di innovazione o di specificità afferenti in particolare il sistema educativo e formativo provinciale;
- viste le ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale n. 1462 del 31 agosto 2015 e da ultimo n. 478 di data 5 aprile 2019 che hanno disciplinato la durata di detti utilizzi;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione n. 62 di data 2 maggio 2011 con la quale è stata riconosciuta la parità formativa all'Istituzione Formativa denominata "Centro di formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina" e la determinazione del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 178 del 20 agosto 2018 che ha concluso il procedimento di conferma della parità formativa;
- visto il contratto di servizio tra la Provincia autonoma di Trento e "Università Popolare Trentina" n. raccolta 43921 di data 17 febbraio 2016 e la proroga dello stesso fino al 31 agosto 2020 per l'anno formativo 2019/2020 approvata con determinazione del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 118 di data 4 giugno 2019;
- visto il Programma annuale della Formazione Professionale relativo agli anni formativi 2020/2021 e 2021/2022, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1188 di data 7 agosto 2020;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1189 di data 7 agosto 2020 avente ad oggetto "Approvazione dello "schema del contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione RIFERIMENTO : 2020-S116-00162 Pag 2 di 6 Num. prog. 2 di 14

settoriale, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art. 30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg." e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2020/2021" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale", che approva il nuovo schema di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale di durata biennale e che autorizza:

- la sua sottoscrizione con le Istituzioni formative paritarie ivi indicate, tra cui vi è anche l'"Università Popolare Trentina";
- l'avvio del nuovo anno formativo con il primo settembre 2020 nonché di tutte le attività ad esso connesse, anche nelle more della sua sottoscrizione;
- dato atto del passaggio delle competenze in materia di gestione dei progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo dal Servizio Europa, come disposto dalla deliberazione n. 2475 del 29 dicembre 2016;
- considerato che permane in capo al Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema la necessità di avvalersi di un supporto specialistico al fine di implementare e sviluppare nuove e ulteriori attività in tale ambito;
- ritenuto opportuno avvalersi, per il periodo 01 settembre 2019 - 30 agosto 2020, dell'esperienza e delle competenze maturate nell'ambito della gestione del Fondo sociale europeo dalla sig.ra Daniela Segata, insegnante dell'Istituzione formativa paritaria "Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina - Scuola delle professioni per il terziario" già in posizione di distacco presso la Provincia autonoma di Trento, come da ultimo previsto dalla determinazione del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 150 di data 29 luglio 2019;
- valutate positivamente le attività svolte da parte della sig.ra Daniela Segata nel periodo 2019 - 2020 come relazionato nella nota del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema prot. n. 410911 di data 15 luglio 2020;
- ritenuto pertanto opportuno disporre l'utilizzo della signora Segata Daniela alla quale saranno affidati compiti caratterizzati da profili di innovazione o di specificità afferenti in particolare il sistema educativo e formativo provinciale così come previsto dall'art. 84

comma 4, lettera e) della legge 7 agosto 2006 n. 5 e come specificato nella convenzione, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- considerata la richiesta, effettuata per le vie brevi, all'Istituzione formativa paritaria "Università Popolare Trentina - Scuola delle professioni per il terziario" con sede in Trento, via Prati, n.22, codice fiscale n. 96013940224, di disponibilità al rinnovo del distacco dell'insegnante Daniela Segata;
- vista la nota di data 28 maggio 2020 prot. n. 1321/2020 (Prot. PAT n. 300592 di data 04 giugno 2020) con la quale detta Istituzione ha espresso la sua disponibilità;
- vista la nota prot. n. 479928 di data 06 agosto 2020 con la quale il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, ha comunicato all'Istituzione formativa paritaria "Università Popolare Trentina - Scuola delle professioni per il terziario" la volontà di attivare il rinnovo dell'utilizzo della sig.ra Daniela Segata per un periodo di due anni (dall'1/9/2020 al 31/8/2022);

RIFERIMENTO : 2020-S116-00162

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 14

- vista la nota prot. n. 501377 del Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e cultura di data 18 agosto 2020 con la quale, tenuto conto delle motivate esigenze espresse nella nota prot. n. 410911 di data 15 luglio 2020 e nella nota prot. n. 479906 di data 06 agosto 2020,

è stato autorizzato il rinnovo dell'utilizzo della sig.ra Daniela Segata per il periodo 1/09/2020 - 31/08/2022;

- acquisito per le vie brevi l'assenso della sig.ra Daniela Segata;
- tenuto conto che durante il periodo di utilizzo la sig.ra Daniela Segata manterrà il rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico in atto presso l'Ente di appartenenza, il quale continuerà ad erogare gli stipendi e le altre competenze accessorie, mentre la Provincia provvederà al rimborso di detti costi assegnando i fondi sulla base del contratto di servizio che regola le modalità, i criteri, i tempi e i rapporti finanziari per lo svolgimento dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'anno formativo 2020/2021", documenti approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1189/2020 sopra richiamata;

- considerato necessario, al fine di garantire le attività istituzionali del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, procedere al rinnovo dell'utilizzo della sig.ra Daniela Segata nelle more della stipula del contratto di servizio fra la Provincia autonoma di Trento e l'ente "Università Popolare Trentina";

- dato atto che il carattere biennale della convenzione proposta è comunque vincolato alla disponibilità dei fondi a carico del bilancio provinciale;

- visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 95 del 30 gennaio 2020;

- dato atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al Dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

- dato atto, altresì, che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 di data 20 dicembre 2013 che approva le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cristina Ioriatti, Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema;

**DETERMINA**

1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, per il periodo 01 settembre 2020 - 31 agosto 2022, l'utilizzo presso la Provincia autonoma di Trento dell'insegnante Daniela Segata, personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Centro di formazione professionale dell'Università Popolare Trentina - Scuola delle professioni per il terziario" con sede in Trento, via Prati, n.22, codice fiscale n. 96013940224;

RIFERIMENTO : 2020-S116-00162

Pag 4 di 6

Num. prog. 4 di 14

2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione che ne disciplina

l'utilizzo, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di demandare al Servizio contratti e centrale acquisti, la stipula della convenzione necessaria alla formalizzazione del rapporto di utilizzo e gli adempimenti ad esso connessi, con la facoltà di apportare modifiche di carattere tecnico-formale allo schema di convenzione principale, che non comportino modifiche sostanziali allo stesso;

4) di disporre che, al fine di garantire le attività istituzionali del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, l'utilizzo di cui al presente atto avrà avvio, anche nelle more della stipula formale della convenzione, a decorrere dall'1 settembre 2020;

5) di stabilire che, come precisato nelle premesse e nella convenzione di cui al precedente punto 1., la Provincia autonoma di Trento riconoscerà i costi sostenuti dall'Istituzione formativa paritaria "Università Popolare Trentina - Scuola delle professioni per il terziario" attraverso l'assegnazione dei fondi sulla base del contratto di servizio e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'anno formativo 2020/2021", entrambi approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1189 del 7 agosto 2020;

6) di dare atto che il carattere biennale della convenzione proposta è comunque vincolato alla disponibilità dei fondi a carico del bilancio provinciale;

7) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2020-S116-00162

Pag 5 di 6 ROV

Num. prog. 5 di 14

001 schema di convenzione Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Cristina Ioriatti RIFERIMENTO : 2020-S116-00162

Pag 6 di 6

Num. prog. 6 di 14

.PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACCOLTA

N. PRATICA CONV

CONVENZIONE

per l'utilizzo presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative, ai sensi dell'art. 84 comma 4 lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5

Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino.

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- il sig.

..

nato/a a

il

.., che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di

, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26

marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(2) Istituzione formativa paritaria UNIVERSITA POPOLARE TARENTINA SCUOLA

DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO, in sigla UPT con sede in Trento, via Prati, n. 22,

codice fiscale n. 96013940224 e partita I.V.A. n. 0125740222 (iscritta al n. 41 del Registro provinciale delle persone giuridiche), rappresentata da:

- il sig.

, nato/a a

. il

, che interviene e agisce nella sua qualità di Presidente della predetta Istituzione,  
- in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n.

di data

.. e del verbale di data

.. del Consiglio Direttivo dell'istituzione formativa paritaria UNIVERSITA POPOLARE TRENINA SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO, che hanno autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

- visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL (DURC) richiesto dal Servizio contratti e centrale acquisti per la stipulazione della presente convenzione;

premessi che:

- l'art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, demanda alla Giunta provinciale la disciplina in merito all'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative Num. prog. 7 di 14 provinciali e presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 di data 5 agosto 2010 (che integra le disposizioni della deliberazione n. 1396 di data 12 giugno 2009) sono state definite le disposizioni in merito all'utilizzo del personale dipendente delle Istituzioni formative paritarie, al fine della realizzazione di compiti istituzionali caratterizzati da profili di innovazione o di specificità afferenti in particolare il sistema educativo e formativo provinciale e di attuare l'integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione con quelle del lavoro e della formazione per il lavoro, nonché con politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 del 2010 prevede che tale utilizzo sia regolato da un'apposita convenzione che ne disciplina le modalità, la durata, i rapporti finanziari tra tutti i soggetti coinvolti;

- con ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale n. 1462 del 31 agosto 2015 e da ultimo n. 478 di data 5 aprile 2019, è stata disciplinata la durata di detti utilizzi;

- in conseguenza della necessità di gestire all'interno del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema gli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo e quindi di avvalersi di personale qualificato, si è ravvisata la necessità di proseguire l'utilizzo della docente Daniela Segata dipendente di UPT mediante la stipula di una nuova convenzione che determini le mansioni e la durata;

- con la determinazione del Dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione n. 62 di data 2 maggio 2011 è stata riconosciuta la parità formativa all'Istituzione formativa denominata Centro di formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina e la determinazione del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 178

del 20 agosto 2018 ha concluso il procedimento di conferma della parità formativa;

- tra Provincia e UPT è stato stipulato il contratto di servizio n. racc. 43921 di data 17 febbraio 2016, prorogato fino al 31 agosto 2020 per l'anno formativo 2019/2020 con determinazione del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 118 di data 4 giugno 2019 e con scambio di corrispondenza di cui alle note prot. n. 0449194 di data 16 luglio 2019 e prot. n. 0454351 di data 18 luglio 2019;

Num. prog. 8 di 14

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1889 di data 7 agosto 2020 sono stati approvati sia lo schema di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale sia il Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dalla.f. 2020/2021,

che prevedono una durata biennale dei rapporti contrattuali con le istituzioni formative paritarie;

- la sopra richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 1889/2020 autorizza la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio anche con IUPT e autorizza con il primo settembre 2020 l'avvio del nuovo anno formativo nonché di tutte le attività ad esso connesse, anche nelle more della sua sottoscrizione;

-la Provincia provvederà al rimborso degli stipendi e delle altre competenze accessorie sostenute dall'Istituzione formativa paritaria UPT attraverso l'assegnazione dei fondi sulla base del contratto di servizio e del Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2020/2021" ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1189 di data 7 agosto 2020

sopra richiamata;

tutto ciò considerato, ai sensi dell'art. 84, comma 4, lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; si stipula la seguente CONVENZIONE

#### ART. 1

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (di seguito denominata anche Provincia) e L'ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA UNIVERSITA POPOLARE TARENTINA

SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO in sigla UPT (di seguito denominata anche Ente Gestore) attivano, con riferimento alle attività espletate dalla Provincia nell'ambito della gestione degli interventi co-finanziati dal Fondo sociale europeo di competenza del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, di seguito denominato Servizio Formazione, l'utilizzo della seguente dipendente presso il medesimo Servizio:

- insegnante Daniela Segata (part-time 30 ore) nata a Trento il 12 febbraio 1962;

#### 2. Compiti assegnati:

1. Rivedere le procedure di gestione relative ai progetti in corso e alle linee di finanziamento che verranno bandite nei prossimi mesi, considerato che la particolare situazione dettata dall'emergenza COVID-19 impone un ripensamento profondo degli interventi finora messi Num. prog. 9 di 14

in campo al fine di individuare soluzioni e modalità innovative che tengano conto delle limitazioni ad oggi presenti e delle possibili evoluzioni;

2. seguire l'implementazione del nuovo sistema informatico FSE, la cui introduzione è iniziata nell'anno 2019, avendo riguardo al miglioramento delle funzionalità in direzione di una sempre maggiore digitalizzazione delle procedure della PA, sia interne sia nei rapporti con gli enti gestori, alla razionalizzazione dei dati e alla semplificazione delle procedure 3. garantire l'attività di formazione e accompagnamento in materia di gestione dei fondi strutturali a supporto del personale dipendente incaricato della gestione delle attività.

#### ART. 2

1. La dipendente di cui all'art. 1 (uno) deve prestare la propria attività presso il Servizio Formazione al quale viene ad essere subordinata, con carico settimanale di 30 (trenta) ore su 5

(cinque) giornate lavorative, con la distribuzione oraria in vigore per i dipendenti provinciali.

2. La dipendente in utilizzo sarà soggetta a rilevazione automatica delle presenze così come avviene per il resto del personale provinciale.

#### ART. 3

1. Durante il periodo di utilizzo la dipendente mantiene il rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico in atto presso l'Ente Gestore di appartenenza, il quale continuerà ad erogare gli stipendi e le altre competenze accessorie. Detti costi verranno allo stesso Ente Gestore riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento sulla base del contratto di servizio e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dalla.f. 2020/2021" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti

strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 della l.p. 7 agosto 2006 n. 5 e dell'art. 30 del d.P.P. 1 ottobre 2008 n.

42-149/leg., approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1189 di data 7 agosto 2020, e quindi a far data dal 1° settembre 2020, secondo quanto disposto dalla medesima deliberazione;

2. Il Dirigente del Servizio Formazione assegna alla dipendente le mansioni previste dall'art. 1 (uno) della presente convenzione in coerenza con la categoria ed il livello di inquadramento professionale. Per il periodo di utilizzo la dipendente di cui all'art. 1 (uno) è tenuta a chiedere l'autorizzazione al medesimo Dirigente presso il quale è attivato l'utilizzo, per l'applicazione degli istituti di gestione previsti dal contratto di lavoro (lavoro straordinario, permessi retribuiti e non, ferie, malattia, visite mediche, ecc.) compatibilmente con le esigenze della Struttura medesima.

3. Il Servizio Formazione provvede quindi a comunicare all'Ente gestore ogni assenza effettuata dalla dipendente di cui all'art. 1 (uno), le autorizzazioni a trasferte e/o missioni, nonché le ore di lavoro straordinario da attribuire alla dipendente per l'attività svolta, ai fini della determinazione del trattamento retributivo.

Num. prog. 10 di 14

4. La dipendente di cui all'art. 1 (uno) può fruire del servizio di mensa o del servizio sostitutivo mediante buoni pasto fornito dalla Provincia in base alla normativa applicata ai dipendenti provinciali.

5. Il Dirigente del Servizio Formazione verifica il rispetto delle norme comportamentali da parte della dipendente di cui all'art. 1 (uno), valutando la coerenza dei comportamenti assunti con il codice disciplinare previsto per i dipendenti provinciali.

6. Eventuali rilievi disciplinari nei confronti della dipendente di cui all'art. 1 (uno), in quanto lesivi degli obblighi di cui alla presente convenzione, saranno comunicati all'Ente gestore per l'applicazione dei relativi provvedimenti disciplinari con le modalità previste dall'ordinamento dell'Ente di appartenenza.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, del D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg., alla dipendente utilizzata dal Servizio Formazione non potrà essere riconosciuto un trattamento superiore a quello del corrispondente personale provinciale e comunque nei limiti previsti dal contratto di servizio stipulato tra la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA UNIVERSITA POPOLARE TRENTO SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO ai sensi del citato d.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/Leg. e dell'art. 36 della l.p. 7 agosto 2006, n.5.

ART. 4

1. La Provincia si impegna a utilizzare la dipendente di cui all'art. 1 (uno) nelle attività stabilite nella presente convenzione e in attività coerenti con quelle indicate allo stesso art. 1 (uno).

ART. 5

1. L'utilizzo di cui alla presente convenzione ha durata biennale, decorre dal 1 settembre 2020 e termina il 31 agosto 2022.

ART. 6

1. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente e comunque in considerazione di intervenute modifiche normative inerenti i termini e le modalità di utilizzo del personale docente di cui all'art. 84, comma 4), lettera e) della l.p. 7 agosto 2006, n. 5.

2. La presente convenzione potrà essere risolta altresì in considerazione di sopraggiunte imprevedibili motivazioni che impediscano o modifichino l'utilizzo in atto (contenuto o oggetto della presente convenzione).

3. La presente convenzione potrà essere risolta inoltre in considerazione di gravi inadempimenti da parte della dipendente di cui all'art. 1 (uno), verificati dal Dirigente del Servizio Formazione, anche con riferimento al rispetto delle norme comportamentali di cui al punto 5 (cinque) dell'art. 3 (tre) della presente convenzione.

ART. 7

Num. prog. 11 di 14

1. I costi relativi agli stipendi e alle altre competenze accessorie della retribuzione del personale in utilizzo, che continueranno ad essere erogate dall'ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA UNIVERSITA POPOLARE TRENTO SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO, saranno riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento come indicato dal punto 1 (uno) dell'art. 3 (tre) della presente convenzione.

ART. 8

1. L'Ente Gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Ente Gestore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'Ente Gestore, con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. A tal fine l'Ente Gestore dà atto che la Provincia gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Ente Gestore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nelle attività e funzioni svolte in adempimento della presente convenzione.

4. La Provincia, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. La Provincia nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC 1/2016 (n. prot. 384752 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, del previgente Piano di Prevenzione della corruzione, ora corrispondente all'art. 30 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 95 del 30 gennaio 2020), esaminate le eventuali Num. prog. 12 di 14 osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. L'Ente gestore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

#### ART. 9

1. "Le Parti concordano che gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipula della presente sono a carico dell'Ente gestore **ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA UNIVERSITA POPOLARE TRENTEINA SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO**.

2. Le Parti dichiarano che la presente convenzione viene stipulata per l'attuazione di attività previste dagli atti di programmazione sottorichiamati, a loro volta attuativi degli obiettivi di sviluppo delineati dal Programma di sviluppo provinciale:

- dall'atto di programmazione dell'offerta formativa della formazione professionale (l.p. 9/2015 art. 22), da ultimo approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1188 del 7 agosto 2020;  
- dal Piano degli interventi di politica del lavoro (l.p. 19/1983) da ultimo approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 75 del 24 gennaio 2020,

3. La presente convenzione, attuando obiettivi definiti dagli atti di programmazione sopra richiamati, che corrispondono a "Programmi regionali di sviluppo", è da considerarsi esente da ogni tipo di imposta e tassa ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge 845/1978.

#### ART. 10

Eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni previste nella presente convenzione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, determinate da modifiche di legge o da accordi fra le parti possono essere apportate soltanto mediante atti aggiuntivi.

Redatto in due originali ad unico effetto, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

Ente Gestore Istituzione formativa **UNIVERSITA POPOLARE TRENTEINA SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO** in sigla UPT

Il Legale Rappresentante

Num. prog. 13 di 14

Trento,

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE, FORMAZIONE TERZIARIA E FUNZIONI DI**

SISTEMA  
Il Dirigente  
Num. prog. 14 di 14